



Città di Torre Annunziata

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

Approvato nella seduta di Consiglio Comunale con deliberazione n.23 dell'8.09.2006

S O M M A R I O

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Oggetto del Regolamento	Pag.	1
Art. 2	Principi generali	Pag.	1
Art. 3	Smaltimento dei rifiuti	Pag.	2
Art. 4	Definizione e classificazione dei rifiuti	Pag.	3
Art. 5	Definizione dei rifiuti urbani	Pag.	3
Art. 6	Definizione dei rifiuti speciali	Pag.	4
Art. 7	Definizione dei rifiuti pericolosi	Pag.	4
Art. 8	Altre definizioni	Pag.	4
Art. 9	Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani	Pag.	5
Art. 10	Attività di competenza del Soggetto Gestore	Pag.	6
Art. 11	Campagne promozionali di informazione e sensibilizzazione	Pag.	7
Art. 12	Carta dei servizi	Pag.	8
Art. 13	Attività di competenza del Comune	Pag.	9
Art. 14	Ordinanze contingibili ed urgenti	Pag.	10
Art. 15	Divieti ed obblighi	Pag.	10
Art. 16	Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani ed assimilati	Pag.	11
Art. 17	Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali, tossici e nocivi	Pag.	11

TITOLO II GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI PER L'INTERO CICLO DI SMALTIMENTO

Art. 18	Ambito di applicazione	Pag.	12
Art. 19	Conferimento	Pag.	12
Art. 20	Raccolta	Pag.	14
Art. 21	Trasporto	Pag.	15
Art. 22	Trattamento	Pag.	15
Art. 23	Stazioni di trasferimento - trasbordo	Pag.	15

TITOLO III GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ESTERNI

Art. 24	Ambito di applicazione	Pag.	16
Art. 25	Raccolta, spazzamento e trattamento	Pag.	16
Art. 26	Imbrattamento di aree pubbliche	Pag.	16
Art. 27	Cestini portarifiuti	Pag.	17
Art. 28	Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati	Pag.	17

Art. 29	Pulizia dei mercati	Pag.	17
Art. 30	Aree occupate da esercizi pubblici	pag.	17
Art. 31	Spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche	pag.	18
Art. 32	Carico, scarico e trasporto di merci e materiali	pag.	18
Art. 33	Espurgo di pozzetti stradali	pag.	18
Art. 34	Obbligo dei frontisti delle strade in caso di nevicate e grosse precipitazioni	pag.	18
Art. 35	Aree di sosta per i nomadi	pag.	19
Art. 36	Raccolta di siringhe abbandonate	pag.	19
Art. 37	Rimozione discariche abusive e rifiuti abbandonati	pag.	19
Art. 38	Altri servizi di pulizia	pag.	20

TITOLO IV

GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

Art. 39	Beni durevoli	Pag.	21
Art. 40	Veicoli a motore e rimorchi	Pag.	21
Art. 41	pneumatici fuori uso	Pag.	22
Art. 42	Oli e grassi vegetali ed animali esausti	Pag.	22
Art. 43	Rifiuti di beni in polietilene	Pag.	22
Art. 44	Rifiuti speciali inerti da costruzioni e demolizione	Pag.	23
Art. 45	Rifiuti cimiteriali	Pag.	23
Art. 46	Rifiuti derivanti dalle attività di trattamento dei rifiuti e della depurazione degli affluenti	Pag.	24
Art. 47	Rifiuti speciali ospedalieri	Pag.	24
Art. 48	Rifiuti pericolosi	Pag.	24
Art. 49	Prodotti contenente amianto	Pag.	24

TITOLO V

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

Art. 50	Raccolta differenziata	Pag.	26
Art. 51	Collocazione e caratteristiche dei contenitori	Pag.	26
Art. 52	Modalità di conferimento	Pag.	27
Art. 53	Conferimento del rifiuto secco non riciclabile	Pag.	28
Art. 54	Conferimento del rifiuto organico	Pag.	28
Art. 55	Conferimento materiale cartaceo	Pag.	28
Art. 56	Conferimento multimateriale	Pag.	29
Art. 57	Conferimento indumenti usati	Pag.	30
Art. 58	Conferimento rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie	Pag.	30
Art. 59	Conferimento rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali	Pag.	30

Art. 60	Compostaggio domestico	Pag. 31
Art. 61	Conferimento altri rifiuti presso l'Ecocentro	Pag. 31
Art. 62	Riduzione della produzione di rifiuti e riutilizzo delle materie seconde	Pag. 32
Art. 63	Associazioni di volontariato	Pag. 32
Art. 64	Incentivi	Pag. 33
Art. 65	Trasmissione dei risultati	Pag. 33

TITOLO VI GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

Art. 66	Definizioni	Pag. 34
Art. 67	Criteri informativi dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggi	Pag. 36
Art. 68	Obblighi dei produttori e degli utilizzatori	Pag. 36

TITOLO VII TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 69	Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani	Pag. 38
---------	--	---------

TITOLO VIII DISPOSIZIONE FINALI

Art. 70	Disposizione generali	Pag. 39
Art. 71	Norme concernenti il personale addetto al Servizio di Igiene Urbana	Pag. 39
Art. 72	Controlli	Pag. 39
Art. 73	Sanzioni	Pag. 40
Art. 74	Efficacia del presente Regolamento	Pag. 41

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il Comune di Torre Annunziata disciplina la gestione dei rifiuti urbani con il presente Regolamento nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza, ai sensi del D. Lgs. n°152 del 3 aprile 2006, ed ha come oggetto:

- 1) le modalità di separazione e conferimento delle diverse frazioni di rifiuto da parte dell'utenza;
- 2) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- 3) le modalità della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi.

Non rientrano nel campo di applicazione del D. Lgs. n° 152/06 del presente Regolamento:

- a) i rifiuti radioattivi;
- b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso delle risorse minerarie o dallo sfruttamento delle cave;
- c) le carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nelle attività agricole;
- d) gli scarichi idrici, esclusi i rifiuti liquidi costituiti da acque reflue;
- e) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi in atmosfera;
- f) le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione;
- g) i materiali esplosivi in disuso;
- h) i materiali vegetali non contaminati provenienti da alvei di scolo ed irrigui;
- i) il coke di petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo;
- l) il materiale litoide estratto da corsi d'acqua, bacini idrici ed alvei, a seguito di manutenzione disposta dalle autorità competenti;
- m) i sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministero della Difesa;
- n) i materiali e le infrastrutture non ricompresi nel decreto ministeriali di cui alla lett. m).

Art. 2 - Principi generali

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.

2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonchè per la fauna e la flora;
- b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

3. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga". A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza
4. Per il conseguimento delle finalità del presente Regolamento il Comune, nell'ambito delle proprie competenze ed in conformità alle disposizioni che seguono, adotta ogni opportuna azione avvalendosi anche di soggetti pubblici e privati qualificati.
5. Il presente Regolamento promuove iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti, in particolare mediante:
- a) lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettono un uso più razionale e consentono un maggiore risparmio di risorse naturali;
 - b) azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
 - c) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero;
 - d) la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
 - e) la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti prodotti.
6. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti il Comune favorisce la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
- a) il reimpiego ed il riciclaggio;
 - b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti;
 - c) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato di tali materiali;
 - d) l'utilizzazione dei rifiuti come mezzo per produrre energia.

Art. 3 - Smaltimento dei rifiuti

1. Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti.
2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti, sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.
3. Lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi, al fine di:
- a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali;
 - b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;

- c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

4. E' vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in Regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali.

Art. 4 - Definizione e classificazione dei rifiuti

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato "A" della parte quarta del D. Lgs. n°152/06, e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

Secondo l'origine i rifiuti sono così classificati:

URBANI

SPECIALI

Secondo le caratteristiche di pericolosità i rifiuti si distinguono in:

NON PERICOLOSI

PERICOLOSI

Art. 5 - Definizione di rifiuti urbani

Sono **rifiuti urbani**:

1) **i rifiuti domestici**, provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione. Essi vengono ulteriormente distinti in:

a. rifiuto organico: rifiuto a componente organica putrescibile ad alto tenore di umidità, costituito da: scarti alimentari e di cucina, a titolo esemplificativo, avanzi di cibo, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, carta di pura cellulosa, piccole ossa, e simili;

b. rifiuto secco riciclabile: rifiuto per il quale sia possibile recuperare materia ovvero rifiuto reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, plastica, metalli, stracci, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;

c. rifiuto secco non riciclabile: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità, proveniente dalla raccolta differenziata, o selezione, o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;

d. rifiuto vegetale: rifiuto proveniente da aree verdi, quali giardini e parchi, ed aree cimiteriali, costituito, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;

e. rifiuto ingombrante: beni durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, che per peso e volume non sono conferibili al sistema di raccolta ordinaria;

2) **i rifiuti assimilati** provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli domestici, non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, e descritti all'art. 9 del presente Regolamento.

3) **i rifiuti provenienti dallo spazzamento** di strade ed aree e i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;

4) **i rifiuti cimiteriali**: i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) e d) del punto 1).

Art. 6 - Definizione di rifiuti speciali

Sono rifiuti speciali, così come definiti ai sensi del D. Lgs. 152/06:

- 1) i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;
- 2) i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- 3) i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali;
- 4) i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
- 5) i rifiuti derivanti da attività commerciali;
- 6) i rifiuti derivanti da attività di servizio;
- 7) i residui derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- 8) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- 9) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti provenienti da attività non domestiche;
- 10) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- 11) il combustibile derivato da rifiuti;
- 12) i rifiuti derivanti dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

Art. 7 - Definizione di rifiuti pericolosi

Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'allegato "D" della parte quarta del D.Lgs. n.152/06, sulla base degli allegati "G", "H" ed "I" del D. Lgs. n.152/06 della medesima parte quarta.

Art. 8 - Altre definizioni

Ai fini delle norme contenute nel presente Regolamento valgono altresì le seguenti definizioni:

1) **area ecologica**: area non presidiata, aperta al pubblico e attrezzata con spazi e contenitori per la raccolta di diverse frazioni di rifiuto urbano: campane per la raccolta della carta, campane per multimateriale, spazi per il deposito del cartone, ecc..

Il prelievo delle diverse frazioni di rifiuto è realizzato dal soggetto gestore con frequenza stabilita dagli standards di servizio;

2) **bonifica**: intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;

3) **compost da rifiuti**: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;

4) **conferimento**: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal presente Regolamento;

5) **detentore**: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;

6) **Ecocentro**: area presidiata e recintata, attrezzata al ricevimento di rifiuti urbani differenziati, non dotata di strutture tecnologiche e/o processi di trattamento. Le frazioni di rifiuto conferibili sono:

carta, cartone, vetro, metallo, beni durevoli, legno, sfalci e ramaglie, inerti, ingombranti, imballaggi in plastica, pneumatici, T&F, neon, accumulatori al piombo, olio vegetale e minerale, pile esaurite, farmaci scaduti, ecc.;

7) **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

8) **produttore**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;

9) **raccolta differenziata**: la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero;

10) **raccolta**: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

11) **recupero**: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, ed in particolare le operazioni previste dall'allegato "C" alla parte quarta del D. Lgs. n.152/06;

12) **smaltimento**: ogni operazioni finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta ed in particolare le operazioni previste nell'allegato "B" alla parte quarta del D. Lgs. n.152/06;

13) **sottoprodotto**: i prodotti dell'attività dell'impresa che, pur non costituendo l'oggetto dell'attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell'impresa stessa e sono destinati ad un ulteriore impiego o al consumo;

14) **Gestore del Servizio di gestione rifiuti e di bonifica dei siti**: l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti prodotti anche da terzi, e di eventuale bonifica dei siti inquinati. Ai sensi del presente Regolamento Soggetto Gestore è la Società **"Oplonti Multiservizi S.p.A."**;

15) **Gestione integrata dei rifiuti**: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spezzamento delle strade;

16) **spazzamento**: le modalità di raccolta dei rifiuti su strada;

17) **trasporto**: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione, alle successive fasi di gestione dei rifiuti;

Art. 9 - Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani

Nelle more di determinazione dei criteri statali qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, previsti dall'art. 195 punto 2), comma e) del D. Lgs. n.152/06, ai sensi del presente Regolamento sono definiti rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani quelli che rispettano i seguenti criteri:

1) criteri qualitativi:

a. imballaggi in cartone, plastica, legno;

b. contenitori vuoti in vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili;

- c. scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi;
- d. scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- e. sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta;
- f. plastica molle, cellophane, ecc.;
- g. accoppiati quali carta plasticata, carta metallizzata, carta adesiva;
- h. frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- i. paglia e prodotti di paglia;
- j. scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- k. fibra di legno e pasta di legno;
- l. ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- m. feltri e tessuti non tessuti;
- n. pelle e similpelle;
- o. gomma e caucciù e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, escluse camere d'aria e pneumatici;
- p. pellicole fotografiche sviluppate.

2) criteri quantitativi: ad eccezione dei rifiuti elencati dalla lettera a) alla lettera d) del precedente punto 1), sono assimilati agli urbani i rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta da ciascuna utenza non domestica, in quantità complessiva (anche se di diversa qualità) non superiore a 100 kg. per ciascun turno di raccolta.

L'assimilazione è consentita a patto che il produttore conferisca tali rifiuti prevalentemente nei circuiti della raccolta differenziata specificatamente predisposti dal Soggetto Gestore. La produzione di rifiuti superiore al valore indicato comporta la non assimilazione ai rifiuti urbani e la classificazione quali rifiuti speciali non pericolosi, con il conseguente obbligo per gli operatori economici di avviare gli stessi rifiuti allo smaltimento a proprie spese.

Tali rifiuti devono inoltre rispondere ai seguenti criteri di qualità:

- a) non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla normativa in materia di etichettatura, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani, se non siano stati bonificati;
- b) non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal soggetto gestore, ad esempio:
 - consistenza non solida;
 - produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;
 - fortemente maleodoranti;
 - eccessiva polverulenza.

Art. 10 – Attività di competenza del Soggetto Gestore

Al Soggetto Gestore competono obbligatoriamente le seguenti attività, alle quali lo stesso può provvedere direttamente o mediante soggetti terzi:

- 1) la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani in tutte le singole fasi;
- 2) la pulizia e lo spazzamento degli spazi pubblici o ad uso pubblico, intendendosi questi ultimi le aree private permanentemente aperte al pubblico senza limitazioni di sorta;

- 3) l'attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o di energia, di riduzione della produzione dei rifiuti;
- 4) l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dal D. Lgs. n.152/06;
- 5) la gestione operativa degli ecocentri;
- 6) l'informazione e l'istruzione alle utenze circa le modalità e gli orari della gestione e della raccolta dei rifiuti, nonché sulle modalità di ispezione e controllo del rispetto delle norme vigenti e del Regolamento;
- 7) la verifica ed il controllo del corretto conferimento del multimateriale, da parte degli utenti, nelle campagne stradali, con l'obbligo di segnalare le anomalie riscontrate al corpo di polizia locale;
- 8) l'individuazione delle nuove tipologie di rifiuto proposte in conferimento dalle utenze domestiche presso l'ecocentro, l'organizzazione della nuova raccolta, l'informazione e l'istruzione delle utenze circa le modifiche delle tipologie dei rifiuti conferibili presso l'ecocentro e previsti dall'art. 61 del Regolamento e tabella allegata;
- 9) l'adozione delle misure di sorveglianza, in aggiunta di quelle previste dal Comune, volte all'individuazione ed eventuale irrogazione di sanzione per comportamento illecito, o comunque non consentito ai sensi del presente Regolamento;
- 10) l'attività informativa nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica, allo scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una diffusa coscienza ambientale nei cittadini a cominciare dall'età scolare, meglio specificata al successivo art.11;
- 11) l'adozione degli standard di qualità e quantità dei servizi erogati, concordati con il Comune, anche nella forma di specifici indicatori, e si impegna al loro rispetto;
- 12) fornire al Comune tutte le informazioni sull'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti, per il successivo inoltrare agli Enti territoriali interessati.

Il Soggetto Gestore può svolgere attività di predisposizione di proposte, da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale, finalizzate a definire quanto segue:

- a) individuazione o modifiche della perimetrazione delle zone corrispondenti a diverse modalità o frequenza di effettuazione del servizio di asporto dei rifiuti urbani;
- b) l'individuazione delle aree di spazzamento;
- c) le modalità di conferimento al servizio di raccolta delle varie tipologie di materiali;
- d) l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- e) l'individuazione di apposite piazzole ed aree per il posizionamento di contenitori o punti di raccolta dei rifiuti urbani.

Il Soggetto Gestore, in accordo con il Comune, può svolgere inoltre le seguenti attività:

- I. l'ispezione dei contenitori e dei sacchetti dei rifiuti, purché selettiva ed effettuata nel rispetto delle norme sulla "privacy";
- III. la definizione dei criteri per la stipula di eventuali convenzioni per la gestione di specifici servizi di raccolta effettuata avvalendosi della collaborazione di Associazioni di volontariato o della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

Art. 11 - Campagne promozionali di informazione e sensibilizzazione

La "Società" dovrà proporre e realizzare, a sue cura e spese, una adeguata campagna informativa, atta ad instaurare rapporti di collaborazione con l'utenza al fine di poter conseguire

miglioramenti dei servizi per qualità e quantità, con particolare riferimento allo stato di pulizia del suolo pubblico ed al raggiungimento degli obiettivi previsti per le raccolte differenziate.

Sarà necessario:

- operare per una diffusa consapevolezza dello stretto legame che intercorre tra gestione dei rifiuti e qualità della vita, insistendo sul fondamentale principio di “responsabilità condivisa” di ogni cittadino nei riguardi dell’ambiente;
- insistere sulla possibilità concreta di contribuire alla sua tutela attuando con diligenza quante più raccolte differenziate possibili evitando così di sottrarre ricchezza alle generazioni future;
- evidenziare i vantaggi economici che ne derivano grazie alle minori quantità avviate a smaltimento nonché ai contributi detraibili dalla cessione dei materiali oggetto delle Raccolte Differenziate e dai risparmi sui costi di produzione.

Il grado di sensibilità nei riguardi del problema e la collaborazione che ne consegue possono enfatizzare i risultati oppure, al contrario, addirittura vanificarli.

Di fondamentale importanza diventa quindi la scelta delle politiche di comunicazione e di informazione a proposito della gestione dei servizi ambientali e dei benefici – spesso non percepibili in maniera diretta ed immediata - che ne possono derivare.

Si dovrà operare sul fronte dell’**informazione**, che deve essere:

- **corretta**, cioè capace di guidare l’utente nelle varie fasi di gestione delle differenti categorie di rifiuto, dalla produzione al conferimento;
- **tempestiva**, in grado cioè di anticipare, in tempi e modi opportuni, eventuali modifiche che riguardino i servizi. E’ infatti necessario tenere conto che le operazioni quotidiane attraverso le quali l’utente si libera dei rifiuti prodotti sono frutto di abitudini e comportamenti consolidati nel tempo: ne deriva la necessità che l’utente sia preparato con sufficiente anticipo e motivato con iniziative appropriate ed efficaci allorquando debbano essere introdotte variazioni nei servizi che comportino in qualche modo ricadute sul suo vissuto quotidiano;
- **riscontrabile nei fatti**, attraverso la puntuale, efficiente esecuzione dei servizi, che sia tale da giustificare e “gratificare” la collaborazione dell’utenza.

Le campagne informative dovranno come minimo essere previste:

A) in concomitanza con l’inizio dell’affidamento

B) ogni qual volta venissero introdotte novità o modifiche operative:

C) con frequenza annuale per gli anni successivi

Le campagne informative dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione del “Comune”, per la successiva realizzazione, a cura e spese della “Società”, ferma restando la possibilità del “Comune” di indicare iniziative diverse in sostituzione di quelle proposte.

La “Società” darà altresì la propria collaborazione per iniziative che il “Comune” intendesse realizzare direttamente, tese alla sensibilizzazione ed educazione ambientale della popolazione.

Art. 12 – Carta dei Servizi

La Carta dei Servizi, introdotta in Italia dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/01/94 (principi nell’erogazione di pubblici servizi), nonché dall’art.11 del D. Lgs. N°286/1999 (qualità dei servizi pubblici), deve essere, obbligatoriamente, adottata da tutti gli enti

erogatori di servizi di pubblica utilità, indipendentemente dalla loro eventuale natura di concessionari pubblici. Essa, che ha per obiettivo la garanzia dei diritti degli utenti in relazione alla modalità di erogazione ed alla qualità dei servizi di igiene ambientale, è articolata in tre parti: **i principi fondamentali, gli strumenti e la tutela.**

Tra i principi fondamentali si annovera:

- **il principio di eguaglianza** di tutti i cittadini di fronte ai servizi pubblici;
- **il principio di imparzialità** degli enti erogatori;
- **il principio di continuità** del servizio;
- **il principio di partecipazione** del cittadino alle prestazioni del servizio;
- **il principio di efficienza - efficacia** con il quale il soggetto erogatore è tenuto ad elaborare piani per il miglioramento della qualità del servizio.

Gli strumenti, invece, contengono le regole strumentali alla realizzazione dei principi fondamentali, divisi in tre linee di sviluppo:

1. La semplificazione delle procedure ed i rapporti con gli utenti,

2. l'informazione agli utenti;

3. la valutazione periodica della qualità dei servizi

L'informazione rivolta agli utenti circa le modalità di prestazione dei servizi deve essere caratterizzata da quattro requisiti:

- **completezza;**
- **chiarezza;**
- **accessibilità;**
- **essere formulata in modo da agevolare l'esercizio dei diritti degli utenti.**

La Società all'interno dell'attività di gestione del Servizio dovrà specificare come intenderà applicare la Carta dei Servizi e quali strumenti intenderà adottare per la verifica sul grado di soddisfazione degli utenti.

Art. 13 - Attività di competenza del Comune

1. Il Comune concorre alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati, provvedendo direttamente o mediante azienda municipalizzata, consorzio tra Comuni, concessione ad imprese pubbliche, private o a società miste, associazioni di volontariato che operino senza fini di lucro.

2. Il Comune disciplina la gestione dei rifiuti urbani con il presente Regolamento, che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità e trasparenza, stabiliscono in particolare:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, del D. Lgs. n.152/06;
- e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e) del D. Lgs. n. 152/06. Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.
3. Il Comune è tenuto ad esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciate dalla Regione.
4. I Comuni sono tenuti a fornire alla Regione, alla Provincia ed altre Autorità tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse stesse richieste.

Art. 14- Ordinanze contingibili ed urgenti

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.
2. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della Regione e all'Autorità d'ambito entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.
4. Le ordinanze di cui al comma 1) non possono essere reiterate per più di due volte. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della Regione d'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1) anche oltre i predetti termini.

Art. 15 - Divieti ed obblighi

1. È assolutamente vietato l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel sottosuolo.
2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine

necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

4. È vietato versare o far scorrere sulle aree pubbliche o di uso pubblico i liquidi e acqua di prima pioggia che rechino lordure, lascino traccia sul suolo, esalino cattivi odori.

5. Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti è rigorosamente proibita. E' vietata, a persone non autorizzate, qualunque operazione di cernita, recupero o smistamento di qualsiasi materiale conferito al servizio di raccolta.

6. È vietata l'attività di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, nelle sue varie fasi, da parte di privati che non operino su concessione del Comune ed autorizzati dalla Amministrazione Provinciale.

7. È vietata l'installazione e la gestione di impianti di innocuizzazione e/o eliminazione dei rifiuti speciali, e di conseguenza il relativo smaltimento di questi, senza che sia stata richiesta ed ottenuta la necessaria autorizzazione all'Ente preposto. Lo smaltimento dovrà essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

8. È vietato bruciare rifiuti di qualsiasi natura all'aperto e/o all'interno di fabbricati ed impianti che non siano specificatamente autorizzati secondo la normativa vigente. Fatto salvo il rispetto della normativa antinquinamento inerente alle emissioni in atmosfera, il Sindaco può stabilire, con apposita ordinanza sindacale, deroga al presente divieto in relazione ai rifiuti costituiti da scarti verdi derivanti da attività agricole o di giardinaggio, prescrivendo precise modalità e criteri di comportamento a salvaguardia della salute pubblica.

9. L'utenza cittadina è tenuta ad agevolare in ogni modo e, comunque, a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti ai servizi di gestione dei rifiuti.

Art. 16 - Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilabili

Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati tutte le attività di conferimento previste nel presente Regolamento per detti rifiuti.

Art. 17 - Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali, tossici e nocivi

Allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, anche tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori di rifiuti stessi direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti ovvero mediante conferimento di detti rifiuti al Gestore del servizio pubblico, qualora attivato dal Gestore stesso, con il quale dovrà essere stipulata apposita convenzione a titolo oneroso.

TITOLO II

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI PER L'INTERO CICLO DI SMALTIMENTO

Art. 18 - Ambito di applicazione

1. Il presente titolo riguarda le attività di gestione delle varie frazioni dei rifiuti urbani interni, dove per essi si intendono:
 - i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui al punto precedente, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità.
2. Il servizio viene organizzato in modo tale da perseguire il più possibile l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti urbani e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile o non recuperabile.
3. Le attività di gestione sono definite in osservanza dei seguenti principi generali:
 - a) evitare ogni danno o pericolo per la salute, il benessere e la sicurezza delle persone;
 - b) garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e prevenire ogni rischio di inquinamento o inconvenienti derivanti da rumore ed odori;
 - c) evitare ogni degrado dell'ambiente urbano, rurale o naturale.

Art. 19 – Conferimento

Generalità

1. I rifiuti urbani ingombranti e non ingombranti, i rifiuti assimilati agli urbani e i rifiuti urbani pericolosi, devono essere conferiti a cura del produttore con modalità tali da evitare ogni dispersione o odore molesto e ad osservare le norme di seguito indicate relativamente a ciascuna tipologia di rifiuto precedentemente menzionata.

Rifiuti urbani interni non ingombranti e rifiuti speciali assimilati

2. E' fatto divieto assoluto di conferire i rifiuti in forma sciolta e/o in condizioni diverse da quelle previste nel presente articolo.
3. Dovranno essere tenuti comportamenti tendenti a ridurre al minimo l'esposizione all'aperto dei rifiuti ed il rischio di dispersione degli stessi al suolo.
4. Il servizio pubblico di Igiene Urbana viene organizzato utilizzando contenitori idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali, e ad impedire esalazioni moleste, in numero tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa fra il flusso di ciascun ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.
4. Il Sindaco in ordine a particolari motivate esigenze potrà comunque disporre con ordinanza modalità di conferimento diverse.
5. I rifiuti devono essere conferiti nei contenitori chiusi in sacchetti idonei all'uso o in altri involucri che ne impediscano la dispersione. L'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il

coperchio dei contenitori resti chiuso. L'utente è tenuto a servirsi del contenitore più vicino qualora quello scelto risultasse già colmo. È vietato depositare rifiuti, sia pure raccolti in appositi sacchetti, sopra ed attorno ai contenitori.

6. La collocazione dei contenitori stradali non deve creare ostacoli o restringimenti dei marciapiedi, tali da intralciare il passaggio pedonale.

7. È vietato spostare il contenitore dalla sua collocazione in quanto operazione di competenza del solo personale addetto.

8. Non possono essere conferiti nei contenitori insieme ai rifiuti urbani e speciali assimilati i seguenti rifiuti:

- rifiuti urbani ingombranti;
- rifiuti urbani pericolosi;
- rifiuti speciali pericolosi;
- altri rifiuti speciali non assimilati (rifiuti inerti, parti di veicoli, etc.);
- rifiuti liquidi;
- rifiuti combustibili;
- materiali, metallici e non, che possono arrecare danno ai mezzi di raccolta;
- rifiuti urbani speciali e assimilati oggetto di raccolta differenziata da cui sia possibile il recupero di materia ed energia.

9. Non è consentito il conferimento diretto dei rifiuti presso gli impianti di smaltimento finale, salvo che questo sia preventivamente autorizzato dalla competente autorità.

10. Dove per le caratteristiche di viabilità della zona o per altri motivi non sia possibile installare gli appositi contenitori, sono ammesse modalità di conferimento diverse, comunque tali da garantire la maggiore igiene e il maggior decoro possibili.

11. E' consentito all'Azienda, dietro richiesta dell'utente e conseguente stipula di relativo contratto, installare appositi contenitori anche in luoghi privati.

Rifiuti Urbani interni Ingombranti

12. I rifiuti urbani ingombranti devono essere conferiti all'apposito servizio di raccolta organizzato dal Gestore del servizio stesso.

13. Il servizio è effettuato senza ulteriore onere, su richiesta dell'utente, il quale è tenuto a prendere accordi con l'Azienda sulle modalità di conferimento, che potrà avvenire anche presso apposite aree attrezzate.

14. E' proibito conferire rifiuti ingombranti nei cassonetti destinati alla raccolta di rifiuti urbani in prossimità degli stessi o di altri contenitori destinati alla raccolta differenziata.

Rifiuti urbani pericolosi

15. I rifiuti urbani pericolosi sono oggetto di conferimento e raccolta separata, in base a specifiche norme; pertanto il conferimento dovrà avvenire secondo le modalità sotto indicate.

Il conferimento al normale servizio di raccolta è configurabile come abbandono dei rifiuti e pertanto soggetto al sistema sanzionatorio previsto dal D. Lgs. n. 152/06.

16. E' obbligatorio il conferimento e la raccolta delle pile esaurite presso gli esercizi autorizzati alla vendita, in appositi contenitori.

Gli esercizi di cui sopra sono tenuti ad attivare il ricevimento delle pile esaurite e a fornire la necessaria collaborazione con il servizio pubblico competente.

Le pile potranno altresì essere conferite ad altri appositi centri di raccolta istituiti dalla Società Gestore, o a forme diverse di raccolta secondo le modalità stabilite con ordinanza del Sindaco.

17. Le batterie, i prodotti e relativi contenitori etichettati “T” e/o “F” devono essere conferiti dagli utenti stessi ai centri di raccolta istituiti appositamente dal Gestore del servizio.

Altre forme di raccolta possono essere stabilite con ordinanza del Sindaco.

18. E’ obbligatorio il conferimento e la raccolta dei medicinali scaduti o comunque non utilizzati presso le farmacie, in appositi contenitori.

Le farmacie sono tenute ad attivare il ricevimento dei medicinali scaduti o comunque non utilizzati e a fornire la necessaria collaborazione con il servizio pubblico competente.

Art. 20 – Raccolta

Considerato che la raccolta dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse l’Amministrazione Comunale è impegnata ad assicurarla su tutto il suo territorio.

La determinazione del perimetro viene normalmente effettuata in modo da comprendere:

- a) le strade e piazze classificate fra quelle comunali, le nuove strade comunali, ancorché non classificate;
- b) le strade private comunque soggette ad uso pubblico, purchè presentino i requisiti sottoelencati:
 - siano aperte al pubblico transito senza limitazioni quali, ad esempio cartelli, sbarre, cancelli;
 - siano dotate di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi;
 - siano dotate di un sistema di smaltimento delle acque piovane;
- c) aree a verde pubblico non recintate, quali viali ed aiuole spartitraffico;
- d) le spiagge marine libere ed accessibili.

Coloro che risiedono all’esterno dell’area di espletamento del servizio pubblico sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell’ambiente agricolo, organizzando anche all’interno delle abitazioni e loro pertinenze, modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento nel più vicino contenitore di raccolta.

1. Il servizio raccolta dei rifiuti urbani non ingombranti ordinari e speciali assimilati per l'intero ciclo di gestione viene svolto, normalmente, nei giorni lavorativi con cadenza giornaliera, ad orari prestabiliti, o comunque con periodicità tale da evitare che la produzione di rifiuti superi la capacità dei contenitori in cui avviene il conferimento, e che l'eccessiva permanenza di detti rifiuti nei contenitori dia luogo ad inconvenienti igienici.

2. Le modalità e gli orari di svolgimento del servizio di raccolta vengono fissati dal gestore del servizio in relazione alle tecnologie adottate per ogni singolo settore garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'articolo 2 del presente Regolamento.

3. È fatto divieto al personale addetto al servizio di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private. In caso di aree private di particolare estensione può essere, su richiesta degli interessati, autorizzato l'accesso in dette aree. Tale autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento. L'Amministrazione comunale, in ogni caso, non assume alcuna responsabilità in dipendenza di detta autorizzazione, fatto salvo l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente.

4. È fatto obbligo a chi effettua il pubblico servizio di evitare lo spandimento dei rifiuti durante la raccolta, di garantire la pulizia della zona circostante il contenitore, nonché di effettuare periodicamente il lavaggio e la disinfezione dello stesso. Per i contenitori dislocati da privati, la pulizia e disinfezione è a carico di questi.

5. Le operazioni di carico devono essere eseguite quanto più celermente possibile, in modo da recare il minimo intralcio alla circolazione veicolare ed il minor disturbo alla cittadinanza.

10. Il Gestore del servizio deve prevedere la pesatura di tutti i rifiuti raccolti nel territorio comunale prima del loro conferimento e/o smaltimento; tale operazione può essere eseguita anche tramite idonei strumenti installati nei mezzi a condizioni che sia prodotta idonea bollettazione. E' facoltà del Comune svolgere tutti gli accertamenti che ritiene opportuni al fine di accertare le effettive quantità di rifiuto raccolte.

Art. 21 – Trasporto

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato dal Gestore del Servizio con automezzi idonei le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da evitare ogni dispersione di materiale, nonché l'emanazione di odori molesti e ogni offesa al decoro cittadino nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 del presente Regolamento.

2. I veicoli utilizzati per la raccolta e il trasporto devono essere conformi alle norme del Codice della Strada e devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (corsie preferenziali, divieti di sosta etc.).

Art. 22 – Trattamento

1. I rifiuti urbani ed assimilati di cui al presente titolo devono essere trasportati agli impianti di trattamento, intermedio e finale, debitamente autorizzati per questo scopo.

2. Il trattamento deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia e delle norme specifiche contenute nei provvedimenti di autorizzazione.

Art. 23 – Stazioni di trasferimento – trasbordo

1. Nel caso in cui siano adibiti al trasporto dei rifiuti automezzi di modeste dimensioni tali da non dare convenienza al trasporto al più vicino centro di smaltimento, in relazione soprattutto alla distanza di quest'ultimo, il Gestore del servizio propone all'Amministrazione comunale l'utilizzo di uno o più siti, pubblici o privati, nei quali posizionare le stazioni di trasferimento, tenendo ferme tutte le precauzioni necessarie a non produrre cattivi odori o rumore nell'attività.

2. Le stazioni di trasbordo sono dislocate sul territorio comunale in ragione degli automezzi impegnati, della quantità dei rifiuti raccolti e delle distanze che devono percorrere i mezzi raccoglitori. Vengono posizionate in aree che non rechino disturbo agli abitanti e protette mediante adeguate schermature che ne impediscano un'eventuale impatto negativo.

TITOLO III

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 24 - Ambito di applicazione

Il presente titolo riguarda la fase di gestione dei rifiuti urbani esterni, dove per essi s'intendono:

- i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d'acqua.

Art. 25 - Raccolta, spazzamento e trattamento

1. Il servizio di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni viene effettuato entro il perimetro comunale definito da apposita deliberazione del Consiglio comunale.

Il servizio viene svolto su strade ed aree pubbliche, o ad uso pubblico, in funzione delle caratteristiche, del traffico e della relativa destinazione.

2. Le attività disciplinate dal presente articolo devono interessare:

- a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali;
- b) le piazze;
- c) i marciapiedi;
- d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate;
- e) i percorsi pedonali anche coperti e qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;
- f) le aiuole, i giardini e le aree verdi.

3. La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati, con interventi programmati da effettuarsi in giorni prestabiliti.

4. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.

5. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da evitare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.

6. Le operazioni di spazzamento nelle varie zone devono essere svolte nelle fasce orarie in cui il traffico pedonale e veicolare è ridotto.

Art. 26 - Imbrattamento di aree pubbliche

1. Chi effettua operazioni e/o attività che possono comportare l'imbrattamento di aree pubbliche, o ad uso pubblico, è tenuto a mantenere le stesse costantemente pulite e, in ogni caso, a non abbandonarvi rifiuti di alcun genere.

2. Le persone che conducono cani od altri animali per le strade ed aree pubbliche, o ad uso pubblico, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino il suolo con le loro deiezioni; qualora ciò si verifichi, i conduttori degli animali sono tenuti a rimuovere dal suolo ogni traccia delle deiezioni solide, riponendole negli appositi contenitori.

3. Le carogne di animali abbandonate sul suolo soggetto a spazzamento e pulizia vengono asportate dal gestore nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Azienda Sanitaria Locale.
4. Chi effettua operazioni relative alla costruzione, rifacimento o ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o ad uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività ed, in ogni caso, a non abbandonare residui di alcun genere.

Art. 27 - Cestini porta rifiuti

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico possono essere installati e gestiti, a cura del gestore, dei cestini stradali per rifiuti, di dimensioni ridotte, prodotti dai passanti.
2. I cestini stradali vengono svuotati dal Gestore secondo la periodicità necessaria.

Art. 28 - Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree relative scoperte, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari (sia pubblici che privati).
2. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità, di terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da qualsiasi rifiuto.
3. A tale scopo, i medesimi devono provvedere alle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
4. Qualora si verificassero accumuli di rifiuti e ciò potesse diventare pregiudizievole per l'igiene pubblica, il Sindaco, a norma anche delle vigenti leggi sanitarie, emetterà apposita ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere. In caso di inadempienza sarà proceduto in danno dei soggetti obbligati.

Art. 29 - Pulizia dei mercati

1. I concessionari e gli occupanti di posti vendita nei mercati, organizzati su aree pubbliche o ad uso pubblico, devono mantenere e lasciare il suolo loro assegnato pulito e privo di rifiuti di ogni genere.
2. I rifiuti che si formano in dette aree devono essere raccolti in sacchi o contenitori appositi e conferiti al gestore in base alle modalità del presente regolamento in funzione delle varie tipologie di rifiuto.

Art. 30 - Aree occupate da esercizi pubblici

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su area pubblica o di uso pubblico, quali bar, alberghi, ristoranti, posteggi auto a pagamento e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

2. E' vietato spazzare i rifiuti giacenti sulle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso.
3. All'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente ripulita.

Art. 31 - Spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna-park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti; i rifiuti prodotti devono essere conferiti nei contenitori predisposti dal gestore o con le diverse modalità stabilite dallo stesso.
2. Al momento della concessione d'uso del suolo pubblico per spettacoli viaggianti il Comune può disporre, a garanzia delle operazioni di pulizia dell'area, che il richiedente costituisca valida cauzione, sotto forma di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa, da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni occupati.
3. Gli Enti pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, mostre od altre manifestazioni culturali, sportive o sociali, su strade, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a comunicare al competente ufficio comunale il programma delle iniziative e le aree che si intende utilizzare, ed a provvedere, direttamente o attraverso convenzione con il servizio pubblico, alla pulizia delle stesse dopo l'uso, conferendo i rifiuti nei contenitori appositamente predisposti dal servizio addetto alla raccolta dei rifiuti urbani.

Art. 32 - Carico, scarico e trasporto di merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio pubblico, fatti salvi la rivalsa delle spese sostenute nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento contravvenzionale, ai sensi di legge e di regolamento.
2. Chi transita con veicoli adibiti al trasporto di materiali e merci lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere lungo il percorso tali materiali ed eventualmente intervenire per rimuoverli. Qualora non sia effettuata la pulizia, questa verrà eseguita dall'apposito servizio, rimettendo i costi sostenuti al responsabile.

Art. 33 - Espurgo di pozzetti stradali

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti esterni comprende anche la pulizia dei pozzetti stradali e delle caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque.
2. È assolutamente vietato introdurre rifiuti negli stessi.

Art. 34 – Obbligo dei frontisti delle strade in caso di nevicate e grosse precipitazioni

1. In caso di nevicate con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, di provvedere allo spalamento della neve dai marciapiedi per tutto il fronte dello stesso.

2. Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e mezzo e per l'intero fronte dell'edificio. L'obbligo in parola è finalizzato alla tutela dell'incolumità dei pedoni.
3. In caso di forti precipitazioni, i frontisti sono obbligati a liberare le caditoie stradali da eventuali rifiuti superficiali che ostruiscano il regolare deflusso dell'acqua.

Art. 35 – Aree di sosta per i nomadi

Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi, secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di raccolta rifiuti, dotandole di appositi contenitori; questi devono essere collocati in numero proporzionato all'utenza servita, sentito il parere dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente.

I nomadi sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento o quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale.

Art. 36 - Raccolta siringhe abbandonate

La Società Gestore del servizio dovrà dotare il personale di indumenti e attrezzi conformi alla speciale normativa vigente e mettere a disposizione i contenitori necessari, ivi compresi quelli utilizzati dalle associazioni, idonei a contenere il materiale raccolto e funzionali alle massime garanzie igienico-sanitarie e antinfortunistiche.

Inoltre provvederà a proprie cura e spese allo stoccaggio provvisorio, al trasporto e allo smaltimento di tutte le siringhe, nei modi e nei siti autorizzati, come previsto dalla normativa vigente.

Art. 37 - Rimozione discariche abusive e rifiuti abbandonati

In caso di scarichi abusivi su aree pubbliche o di uso pubblico, i Servizi comunali competenti e/o il Soggetto Gestore provvederanno ad identificare il responsabile il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste.

In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno dei soggetti interessati, previa fissazione di un termine perché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il servizio pubblico eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti.

Al manifestarsi dell'esigenza la "Società" Gestore provvederà alla rimozione di discariche abusive di rifiuti urbani anche ingombranti abbandonati sul suolo pubblico.

Gli interventi dovranno essere eseguiti entro il giorno lavorativo successivo a quello della richiesta, salvo diverse indicazioni comunicate dal "Comune" alla "Società" Gestore.

I rifiuti rimossi dovranno essere trasportati dalla Società presso la Piattaforma Ecologica, separati il più possibile nelle diverse frazioni omogenee e inseriti negli appositi contenitori, e successivamente avviati ad Impianti autorizzati.

In caso di rinvenimento di rifiuti speciali e/o pericolosi dovranno essere adottati piani di intervento mirati, ponendo particolare attenzione alle necessarie misure di sicurezza, con stoccaggio

temporaneo degli stessi in idonei luoghi appositamente reperiti, in attesa delle rapide procedure consequenziali, a cura dell'Ufficio comunale preposto.

Art. 38 - Altri servizi di pulizia

Fra le competenze affidate al Soggetto Gestore rientrano le seguenti attività:

- il lavaggio e disinfezione delle aree di mercato;
- la pulizia delle strade con acqua, con idoneo automezzo, ed in particolare nei periodi estivi, frequentemente, al fine di eliminare il pulviscolo rilasciato dal deterioramento dei pneumatici dovuto alla circolazione dei veicoli a motore;
- il lavaggio e disinfezione dei bacini e vasche delle pubbliche fontane e fonti, assicurando il regolare deflusso delle acque evitando il ristagno o la dispersione delle stesse;
- il diserbamento periodico dei cigli delle strade, aiuole ed aree pubbliche, mediante estirpazione;
- le altre attività che il Consiglio Comunale con propria deliberazione può affidare al Gestore del servizio.

TITOLO IV

GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

Art. 39 – Beni durevoli

1. I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati a un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente ovvero devono essere conferiti alle imprese pubbliche o private che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani o agli appositi centri di raccolta individuati a cura del detentore.
2. Ai fini della corretta attuazione degli obiettivi e delle priorità stabilite dal presente regolamento, i produttori e gli importatori devono provvedere al ritiro, al recupero e allo smaltimento dei beni durevoli consegnati dal detentore al rivenditore, sulla base di appositi accordi di programma promossi dal Comune e stipulati tra le imprese che producono tali beni durevoli e quelle che li immettono al consumo, anche in qualità di importatori, e i soggetti, pubblici e privati, che ne gestiscono la raccolta, il recupero, il riciclaggio e lo smaltimento.
3. Gli accordi, di cui al comma 2, prevedono:
 - la messa a punto dei prodotti per le finalità di cui all'art. 2 del presente regolamento;
 - l'individuazione di centri di raccolta;
 - il recupero ed il riciclo dei materiali costituenti i beni;
 - lo smaltimento di quanto non recuperabile da parte dei soggetti che gestiscono il servizio pubblico.
4. In fase di prima applicazione i beni durevoli di cui al comma 1, sottoposti alle disposizioni del presente articolo, sono:
 - frigoriferi, surgelatori e congelatori;
 - televisori;
 - computer;
 - lavatrici e lavastoviglie;
 - condizionatori d'aria.

Art. 40 – Veicoli a motore e rimorchi

1. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio o di parti degli stessi che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta autorizzato per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi del D. Lgs. n.152/06.
2. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1 qualora intenda cedere il predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro. I centri di raccolta ovvero i concessionari o le succursali rilasciano al proprietario del veicolo consegnato per la demolizione un certificato dal quale deve risultare la data della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del centro, le generalità del proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo, nonché l'assunzione da parte del gestore del centro stesso ovvero del concessionario o

del titolare della succursale dell'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

3. Il possesso del certificato di cui al comma 2) libera il proprietario del veicolo dalla responsabilità civile, penale e amministrativa connessa con la proprietà dello stesso.

4. E' comunque fatto divieto di abbandonare su suolo pubblico o in aree private i veicoli o i relitti di veicoli o rimorchi e loro parti.

Art. 41 – Pneumatici fuori uso

1. Lo smaltimento dei veicoli fuori uso è disciplinato dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, che impone precise regole per la riduzione dell'immissione dei rifiuti nell'ambiente. Il decreto individua il campo di applicazione, gli obiettivi e la gestione dei veicoli fuori uso, prescrivendo innanzitutto che le modalità di progettazione e fabbricazione dei veicoli devono riguardare la demolizione, il reimpiego, il recupero e soprattutto il riciclaggio del veicolo e dei relativi componenti e materiali, spettando alle Case Costruttrici i costi di rottamazione dei veicoli.

2. In particolare per quanto attiene alla ottimizzazione del recupero dei pneumatici fuori uso, al fine di ridurre la sua formazione quantitativa, anche attraverso il processo lavorativo della loro ricostruzione, al fine di tendere al raddoppio della vita del prodotto, è fatto obbligo ai produttori ed importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente od in forma associata, e con periodicità almeno annuale, alla gestione del quantitativo di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale.

3. Per quanto attiene le operazione di smaltimento dei pneumatici fuori uso da parte dei cittadini residenti sul territorio comunale, in quanto rifiuto speciale, è fatto obbligo del divieto di conferimento nei cassonetti r.s.u., ed in generale lo sversamento e/o abbandono su suolo pubblico, incorrendo nella prevista sanzione amministrativa per i trasgressori, ai sensi del presente Regolamento. Il conferimento in forma sciolta dei pneumatici fuori uso potrà avvenire presso il centro di raccolta comunale o anche presso gli operatori del settore.

Art. 42 – Oli e grassi vegetali ed animali esausti

1. Chiunque, in ragione della propria attività detiene oli e grassi vegetali e animali esausti è obbligato a conferirli al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli stessi, istituito, senza scopo di lucro e regolato da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta D. Lgs. n.152/06.

2. Chiunque, in ragione della propria attività ed in attesa del conferimento al Consorzio, detenga oli e grassi animali e vegetali esausti, è obbligato a stoccare gli stessi in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento.

Art. 43 – Rifiuti di beni in polietilene

1. Al fine di ridurre il flusso dei rifiuti di polietilene destinati allo smaltimento è stato istituito il Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, la cui tipologia è individuata con

decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'attività produttiva.

2. Il Consorzio si propone come obiettivo primario di favorire il ritiro dei beni a base di polietilene al termine del ciclo di utilità per avviarli ad attività di riciclaggio e di recupero.

3. Chiunque, in ragione della propria attività, detiene rifiuti di beni in polietilene è obbligato a conferirli al Consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dal Consorzio.

Art. 44 – Rifiuti speciali inerti da costruzione e demolizione

1. Sono classificati rifiuti speciali inerti:

- sfridi di materiale da costruzione e materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi;
- materiali ceramici cotti;
- vetri di tutti i tipi;
- rocce e materiali litoidi da costruzione.

2. Lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti da cantieri edili, nonché da ogni altra attività sia di manutenzione ordinaria che straordinaria, inerenti a costruzioni e/o ristrutturazioni edilizie, con o senza la prescritta autorizzazione, resta a carico dell'esecutore dei lavori, che vi provvede in conformità alla normativa vigente.

3. I rifiuti speciali derivanti dall'attività di demolizione, costruzione e scavo devono essere preferibilmente riutilizzati come materiali di riempimento e/o sottofondi; i soggetti che intendono reimpiegare i suddetti rifiuti devono attenersi alle disposizioni vigenti in materia.

4. Il Comune, negli ambiti di propria competenza, per la realizzazione di opere pubbliche e per la loro manutenzione favorisce il riutilizzo di idonei materiali inerti provenienti dal recupero.

5. Il Comune, promuove e favorisce il recupero e riutilizzo dei materiali inerti, per gli usi di cui al D.M. del 05/02/1998.

6. Il Comune può agevolare la raccolta dei rifiuti speciali provenienti da cantieri edili mediante l'attivazione di un servizio, a prezzi convenzionati, fornito da soggetti che recuperano tale tipologia di rifiuto.

Art. 45 – Rifiuti cimiteriali

1. Ai sensi del precedente articolo 5) del presente Regolamento, per rifiuti cimiteriali si intendono i rifiuti provenienti da:

- a) ordinaria attività cimiteriale;
- b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
- c) esumazioni ed estumulazioni straordinarie.

2. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1, costituiti a titolo esemplificativo, da fiori secchi, corone, carte, ceri, lumini e dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse, devono essere collocati nei contenitori per rifiuti urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero.

2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai resti cimiteriali propriamente detti, di cui alla lettera b) e c) quali, resti di qualsiasi genere proveniente da esumazioni o estumulazioni. Per tali resti si rimanda a quanto previsto dal D.P.R. 10.09.1990, n. 285, "Regolamento di Polizia Mortuaria", e alle altre leggi o regolamenti vigenti nel campo della Polizia mortuaria.

3. In ogni caso, comunque, i rifiuti cimiteriali costituiti da resti lignei del feretro, resti di indumenti, etc., viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitarie dei materiali stessi, devono essere raccolti separatamente e con le necessarie precauzioni. Tali rifiuti devono essere collocati in appositi contenitori ed avviati, dopo opportuna riduzione volumetrica ed igienizzazione, preferibilmente ad idoneo impianto di termodistruzione. I residui metallici provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni, quali ad esempio zinco del feretro, pellicole di zinco poste a protezione esterna del feretro destinato alla inumazione o alla cremazione, i rifiuti piombosi e simili, potranno essere recuperati tramite rottamazione dopo che sia stata ottenuta la completa igienizzazione degli stessi. Il trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui alle lettere b) e c) deve avvenire con idoneo mezzo che deve essere comunque pulito e disinfettato al termine del servizio.

Art. 46 - Rifiuti derivanti dalle attività di trattamento dei rifiuti e dalla depurazione degli affluenti

Il Gestore del servizio provvede allo smaltimento:

- dei rifiuti derivanti dalle attività di trattamento dei rifiuti solidi urbani (sovvalli, scorie e polveri), mediante mezzi atti al trasporto dei materiali polverulenti, e cioè tali da non permettere la dispersione nell'atmosfera;
- delle acque di percolazione delle discariche controllate e di altri residui derivanti dal lavaggio delle macchine e dagli impianti usati in tutte le fasi dello smaltimento;
- dei residui dell'attività di depurazione delle acque di scarico urbane (materiale solido raccolto nelle griglie degli impianti, fanghi disidratati, sabbie).

Il Gestore del servizio è tenuto a provvedere allo smaltimento di tali materiali con cautele equivalenti a quelle indicate per i rifiuti solidi urbani per quanto attiene alla raccolta e trasporto.

Art. 47 – Rifiuti speciali ospedalieri

Si rinvia alle norme stabilite al riguardo dalle vigenti leggi e disposizioni.

Art. 48 – Rifiuti pericolosi

1. Tutte le attività di smaltimento dei rifiuti pericolosi devono essere espressamente autorizzate e pertanto il produttore è tenuto a mantenere scrupolosamente separati i flussi di tali rifiuti da quelli urbani od assimilabili e da quelli speciali.
2. Chiunque intenda installare un'attività produttiva da cui hanno origine rifiuti pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi ed in quali modi intende stoccare e/o smaltire tali rifiuti nel rispetto della normativa vigente.

Art. 49 – Prodotti contenente amianto

1. Il recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto sono regolati dal decreto ministeriale 29 luglio 2004, n. 248, che disciplina le modalità di trasporto e deposito dei rifiuti di amianto, nonché il trattamento, l'imballaggio e la ricopertura di questi rifiuti nelle discariche.

2. In particolare per quanto attiene ai rifiuti nel campo edilizio vengono individuati i rifiuti da costruzione a base di amianto, a matrice cementizia come il cemento amianto, e a matrice resinoide come il vinyl amianto (codice C.E.R. 17.06.05), i quali sono considerati non pericolosi, mentre i materiali isolanti come ad esempio i pannelli, cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitume, colle, guarnizioni ed altri materiali contenenti amianto (codice C.E.R. 17.06.01) sono considerati rifiuti pericolosi, e rientranti quindi nel campo di applicazione del D.M. n.248/2004, il cui smaltimento dovrà avvenire mediante ditte specializzate iscritte all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nella specifica categoria (bonifica dei beni contenenti amianto).

3. E' fatto obbligo del divieto di conferimento di tali rifiuti nei cassonetti r.s.u., ed in generale lo sversamento e/o abbandono su suolo pubblico, incorrendo nella prevista sanzione amministrativa per i trasgressori, ai sensi del presente Regolamento.

TITOLO V

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

Art. 50 – Raccolta Differenziata

1. L'istituzione della raccolta differenziata deve conformarsi ai seguenti principi basilari:
 - a) evitare ogni danno o pericolo per la salute, il benessere e la sicurezza delle persone;
 - b) garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e prevenire ogni rischio di inquinamento o inconvenienti derivanti da rumore ed odori;
 - c) evitare ogni degrado dell'ambiente urbano, rurale o naturale.
2. Per l'attivazione dei servizi di raccolta differenziata saranno rese pubbliche all'utenza le ubicazioni dei contenitori e dei centri di raccolta, nonché le diverse modalità di svolgimento dei servizi.
3. L'utente deve obbligatoriamente conferire in modo separato tutti i rifiuti per i quali è stata attivata la relativa raccolta differenziata.
4. Il gestore del servizio è tenuto ad istituire raccolte differenziate dei materiali dei quali è possibile il recupero, anche per singole tipologie di rifiuto e per singole zone del territorio comunale.
5. Il gestore predispone, anche sulla base delle disposizioni vigenti, specifici programmi per la raccolta differenziata che dovranno essere approvati dagli Enti competenti, precisando in essi:
 - a) le modalità di conferimento da parte degli utenti e delle frazioni da raccogliere;
 - b) le modalità e la frequenza di raccolta in funzione delle varie frazioni;
 - c) le modalità dell'eventuale affidamento agli utenti di contenitori a tipologia particolare.
6. Nelle zone nelle quali è istituito il servizio di raccolta differenziata, è obbligatorio, per gli utenti del servizio pubblico, il conferimento separato con le modalità stabilite dal presente regolamento. E' proibito conferire al normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani i materiali da destinarsi alle raccolta differenziata nelle zone la quale essa stessa è istituita.
7. Specifici contenitori possono essere collocati, previo consenso del proprietario e per esigenze di pubblica utilità, all'interno di negozi, farmacie e studi medici, rivendite, esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi in genere, oltre che di scuole, centri sportivi ed altri edifici aperti al pubblico.
8. I titolari delle attività di cui sopra, nonché i responsabili di enti pubblici, i quali accettano la collocazione dei contenitori collaborano con il gestore del servizio nella diffusione del materiale informativo e comunicano al Comune ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

Art. 51 – Collocazione e caratteristiche dei contenitori

1. I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani sono collocati, in modo da non creare una barriera architettonica, di norma, in area pubblica, a cura del Gestore del servizio, in accordo con il Comune.
2. Detti contenitori sono predisposti in numero tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascuno ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.

3. I contenitori medesimi devono essere costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili, nonché essere accessibili, senza pericolo per l'utente, in tutte le bocche di introduzione; devono inoltre essere ubicati in modo da evitare o limitare intralci alla circolazione stradale, alla mobilità di ciclisti e pedoni, nonché disagi in genere alle persone.
4. La posizione e le caratteristiche dei contenitori devono essere conformi a quanto stabilito dal vigente Codice della Strada.
5. Nella collocazione dei contenitori si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo alla deambulazione dei disabili.
6. I contenitori devono essere preferibilmente dislocati in apposite piazzole opportunamente allestite ai fini dell'igienicità, dell'armonico inserimento con le altre opere di arredo urbano, nonché ai fini di agevolare le operazioni di svuotamento ed asporto.
7. I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, anche separata per flussi, costituiscono arredo urbano obbligatorio, al pari della segnaletica e cartellonistica stradale.
8. I contenitori possono essere collocati, per esigenze di servizio, anche all'interno di negozi, mercati e rivendite, oltre che di scuole e centri sportivi.
9. I contenitori possono essere collocati all'interno di aree private, previo apposito consenso del proprietario, nei seguenti casi:
 - a) nelle zone ove la struttura urbanistica renda impossibile la collocazione in area pubblica;
 - b) nel caso di particolari esigenze del servizio di raccolta.

Art. 52 – Modalità di conferimento

La raccolta viene effettuata mediante contenitori rigidi dislocati su suolo pubblico o mediante sistema “porta a porta”, oppure con un sistema misto a seconda della tipologia dei rifiuti da raccogliere e le modalità gestionali adottate.

Possono quindi essere previste:

- a) Raccolta mediante contenitori rigidi (cassonetti, campane o altro), effettuata mediante contenitori stradali idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.

I rifiuti devono essere conferiti dall'utente nei contenitori, ove necessario in sacchetti chiusi idonei all'uso, eventualmente distribuiti dal gestore.

- b) Raccolta mediante raccolta “porta a porta”, effettuata al limite del confine di proprietà dell'utente o presso punti individuati dal gestore, dove egli deposita il materiale in sacchi a perdere ben chiusi distribuiti dal gestore, eventualmente contenuti in piccoli contenitori domestici, se previsto. Questi contenitori devono poi essere riportati dall'utente entro il confine di proprietà dopo la raccolta.
- c) Raccolta mediante centro multiraccolta e/o piazzola ecologica, quest'ultima consente di effettuare la raccolta di varie frazioni di materiale in un'area sulla quale sono sistemati vari contenitori diversi per ciascun rifiuto. Questa piazzola ecologica può assumere le caratteristiche di isola ecologica o centro multiraccolta qualora si tratti di un'area recintata, accessibile agli utenti solo in determinati orari e munita di almeno un addetto.

In genere presso il centro multiraccolta è possibile anche smaltire materiali particolari, per i quali non esistono contenitori distribuiti lungo le strade del territorio comunale.

Art. 53 - Conferimento del rifiuto secco non riciclabile

Il conferimento del rifiuto secco non riciclabile deve essere effettuato, a cura del produttore in sacchetti semitrasparenti a perdere, accuratamente chiusi a tenuta, in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.

Il conferimento di tali rifiuti deve avvenire:

- nei contenitori stradali appositamente predisposti, e che risultano evidenziati con idonea indicazione sugli stessi contenitori, con esclusione del conferimento di tutte quelle frazioni merceologiche per cui è stata o sarà attivata la raccolta differenziata.

Gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente eventuali oggetti taglienti o acuminati prima della loro introduzione.

E' vietato introdurre materiali accesi o incandescenti (braci, mozziconi di sigaretta, ecc.).

E' vietato introdurre nei cassonetti oggetti di grosso volume (ad esempio imballaggi non riciclabili), nel qual caso dovranno essere ridotti in pezzi in modo da non sprecare lo spazio a disposizione.

Art. 54 - Conferimento del rifiuto organico

Il conferimento della frazione umida (ORGANICO) dei rifiuti urbani deve essere effettuato in appositi sacchetti in materiale biodegradabile a perdere..

Il conferimento avviene con la modalità “porta a porta”, cioè con prelievo da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà, a mezzo di sacchetti o di cassonetti/bidoncini a seconda della tipologia di utenza, secondo una cadenza prestabilita e comunicata alle utenze.

Le utenze non domestiche che effettuano attività di trasformazione, somministrazione o vendita di alimenti che comportano una elevata produzione di rifiuto umido, (alimentari, frutta-verdura, ristoranti, bar, alberghi, comunità, mense, ecc.) devono conferire i rifiuti in contenitori che saranno forniti dal soggetto gestore.

E' possibile il conferimento della frazione VEGETALE all'interno del normale circuito di ritiro dell'ORGANICO solo in piccole quantità (fiori recisi, piccole piante da vaso). I residui di potatura dovranno essere invece conferiti presso l'Ecocentro.

Art. 55 - Conferimento materiale cartaceo

I rifiuti riciclabili in materiale cartaceo sono costituiti da giornali, riviste, carta utilizzata da uffici sia privati che pubblici e da tutti gli imballaggi in cartone. Il loro conferimento viene effettuato secondo le seguenti modalità:

1) per la CARTA:

- a. i rifiuti cartacei devono essere introdotti, anche sfusi e liberati da eventuali parti in metallo o in plastica, negli appositi contenitori stradali di colore bianco, messi a disposizione dal soggetto gestore, o conferiti presso l'Ecocentro;
- b. è vietata l'introduzione di cartoni da imballaggio, nonché materiali diversi quali sacchetti in plastica o altri rifiuti;

c. in presenza di consistenti produzioni di rifiuti cartacei da parte di attività di servizi che saranno valutati dal soggetto gestore di concerto con l'Amministrazione Comunale potrà essere attuato un servizio di raccolta direttamente presso gli uffici, con modalità e calendario da stabilire dal soggetto gestore. Il conferimento verrà comunque effettuato a cura dell'utente nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 52.

2) per il CARTONE:

a. gli imballaggi a base cellulosica, preventivamente piegati e compattati per ridurre il volume e separati da eventuale materiale diverso (polistirolo, plastiche, ecc.), devono essere conferiti ordinatamente a lato dei contenitori campane della carta o in appositi luoghi predefiniti dal soggetto gestore, la sera precedente il giorno previsto per la raccolta o la mattina stessa prima dell'inizio del servizio;

b. tale materiale può altresì essere conferito con le medesime prescrizioni presso l'Ecocentro.

Art. 56 - Conferimento multimateriale

I rifiuti facenti parte della frazione riciclabile multimateriale sono così individuati:

2) contenitori in plastica vuoti;

3) contenitori e bombolette vuote in materiale ferroso e non ferroso che non abbiano contenuto vernici;

4) lattine per bevande e scatolame per alimenti;

5) contenitori del materiale sopra indicato etichettati con simboli tossico e infiammabile che abbiano contenuto prodotti per l'igiene personale e per la pulizia della casa;

6) imballaggi in genere in metallo e banda stagnata;

7) confezioni rigide o flessibili in plastica per alimenti;

8) barattoli e vaschette in plastica o alluminio e pellicole in alluminio;

9) fascette in plastica per legature pacchi;

10) chiusure metalliche per vasetti, tappi corona;

11) imballaggi in legno e plastica (cassette per ortaggi e carni).

Tali rifiuti, ad eccezione di quelli indicati al precedente punto 11), accuratamente vuotati e puliti, devono essere introdotti, anche sfusi, nelle apposite contenitori stradali di colore blu messe a disposizione dal soggetto gestore, o conferiti presso l'Ecocentro; è vietata l'introduzione di materiali diversi quali ceramiche o altri rifiuti.

I rifiuti indicati al precedente punto 11), indipendentemente dalla loro quantità, vanno conferiti solamente presso l'ecocentro.

Tutti i rifiuti indicati dal punto 1 al punto 10, che, per le loro dimensioni, non possono essere introdotti nelle apposite contenitori stradali di colore blu, devono essere conferiti solamente presso l'ecocentro.

Per particolari casi di utenze commerciali con consistente produzione di rifiuto multimateriale da valutare dal soggetto gestore di concerto con l'Amministrazione Comunale potrà essere attuato un servizio di raccolta direttamente presso le stesse, con modalità e calendario da stabilire dal soggetto gestore. Il conferimento verrà comunque effettuato a cura dell'utente nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 52.

Per particolari casi di utenze commerciali con consistente produzione di imballaggi in legno e plastica di cui al punto 11), da valutare dal soggetto Gestore, di concerto con l'Amministrazione Comunale, potrà essere attuato un servizio di raccolta direttamente presso le stesse, con modalità e calendario da stabilire dal soggetto gestore. Il conferimento verrà comunque effettuato a cura dell'utente nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 52.

Art. 57 -Conferimento indumenti usati

Il rifiuto riciclabile costituito da indumenti usati è così individuato:

- 1) capi di abbigliamento ancora utilizzabili puliti;
- 2) calzature ancora utilizzabili e pulite;
- 3) cinture e accessori per l'abbigliamento utilizzabili.

Tali rifiuti devono essere introdotti, in sacchi chiusi, negli appositi contenitori stradali. Il conferimento verrà effettuato a cura dell'utente nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 52.

I rifiuti di cui ai punti 1), 2), 3) non più utilizzati vanno conferiti con il rifiuto secco non riciclabile come definito dall'art. 5), punto 1), lett. c) del presente Regolamento.

Art. 58 - Conferimento rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie

I rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie sono così individuati:

- 1) pile a bottone;
- 2) pile stilo;
- 3) batterie per attrezzature elettroniche.

Tali rifiuti devono essere conferiti sfusi negli appositi contenitori stradali riportanti la scritta "Raccolta pile esauste" presenti sul territorio comunale, ovvero negli appositi contenitori posti presso i rivenditori dei beni da cui derivano i rifiuti raccolti o vengono effettuati servizi ad essi attinenti (negozi, supermercati, ecc.).

E' vietato introdurre o riporre a fianco dei contenitori accumulatori al piombo che devono essere consegnati all'Ecocentro nelle modalità indicate dall' art. 61 del presente Regolamento.

Il conferimento verrà effettuato a cura dell'utente nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 52.

Art. 59 - Conferimento rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali

I rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicina sono così individuati:

- 1) farmaci;
- 2) fiale per iniezioni inutilizzate;
- 3) disinfettanti.

Tali rifiuti devono essere conferiti, privi dell'imballaggio esterno, negli appositi contenitori stradali riportanti la scritta "Raccolta medicinali scaduti" presenti sul territorio comunale, ovvero negli appositi contenitori posti presso le Farmacie.

Il conferimento verrà effettuato a cura dell'utente nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 52.

Art. 60 - Compostaggio domestico

Per garantire forme alternative di riutilizzo dei rifiuti organici, viene incentivata l'attività di compostaggio domestico, attraverso l'impiego di composte o di altri sistemi ritenuti analoghi per risultato. In presenza di tali modalità sono previste forme di agevolazione dal Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa.

Per un corretto compostaggio domestico dei rifiuti organici si rinvia alle direttive tecniche contenute nell'allegato B) al presente Regolamento.

Art. 61 - Conferimento altri rifiuti presso l'Ecocentro

Presso l'Ecocentro possono essere inoltre conferiti in forma differenziata i seguenti rifiuti, purché di provenienza domestica, per alcuni dei quali è prevista anche una specifica raccolta sul territorio e descritta nei precedenti articoli dal 55 al 59:

RIFIUTO	C O D I C E C.E.R.
Materiale elettrico (televisori, computer, ecc.)	20 01 35 apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti componenti pericolosi
Beni durevoli (frigoriferi, lavatrici, ecc.)	20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche 20 01 23 apparecchiature contenenti clorofluorocarburi.
Materiale vetroso	20 01 02 vetro
Imballaggi in plastica	15 01 02 imballaggi in plastica
Materiale ferroso	20 01 40 metallo
Verde(erba, ramaglie, ecc.)	20 02 01 rifiuti biodegradabili
Cartone	15 01 01 imballaggi in carta e cartone 20 01 01 carta e cartone
Rifiuti ingombranti (materassi, poltrone, divani, ecc.)	20 03 07 rifiuti ingombranti
Legno	15 01 03 imballaggi in legno 20 01 38 legno
Pneumatici	16 01 03 pneumatici fuori uso
Oli minerali esausti	20 01 26 oli e grassi
Oli e grassi commestibili	20 01 25 oli e grassi commestibili
Prodotti etichettati "T" e/o "F"	15 01 10 imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose e contaminati da tali sostanze 20 01 14 acidi 20 01 15 sostanze alcaline 20 01 17 prodotti fotochimici 20 01 19 pesticidi 20 01 27 vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose 20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 20 01 29 detergenti contenenti sostanze pericolose

Lampade a scarica	20 01 21 tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
Pile	20 01 33 batterie e accumulatori 20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133
Medicinali	20 01 31 medicinali citotossici e citostatici
Cartucce vuote per toner e inchiostro per stampanti	15 01 02 imballaggi plastici 15 01 06 imballaggi in materiale misto
Inerti	17 09 04 materiale da costruzioni e demolizioni provenienti da piccole manutenzioni domestiche

Le modalità di conferimento sono riportate nello specifico Regolamento per l'esercizio dell'Ecocentro (allegato "A" del presente Regolamento).

Il soggetto gestore ha facoltà di introdurre o modificare in qualsiasi momento le tipologie e le modalità di raccolta dei rifiuti effettuata presso l'Ecocentro.

Le utenze domestiche possono provvedere al conferimento presso l'ecocentro dei materiali previsti dalla tabella del presente articolo, direttamente o tramite terzi incaricati, in tal caso dovranno far pervenire, unitamente ai materiali da conferire, una dichiarazione scritta che attesti la proprietà e la provenienza dei rifiuti.

Art. 62 - Riduzione della produzione di rifiuti e riutilizzo delle materie seconde

1. L'Amministrazione comunale favorisce le iniziative ed i sistemi tendenti alla riduzione della produzione dei rifiuti.
2. Negli enti comunali e nelle attività promosse o finanziate dall'Amministrazione comunale è vietato l'utilizzo di contenitori, stoviglie ed altri materiali a perdere negli usi alimentari.
3. Per le attività comunali vengono utilizzati, in ogni ipotesi tecnicamente possibile, carta e cartoni provenienti da materie prime secondarie.

Art. 63 – Associazioni di volontariato

1. Nell'attività di raccolta differenziata, il Servizio si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
2. Le associazioni di volontariato che operino senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, previa stipula di convenzione con il Comune, su presentazione di apposita richiesta indicante le modalità di esecuzione della raccolta stessa, le tipologie di materiali da raccogliere e la loro destinazione, nonché i mezzi utilizzati per garantire l'igiene e la sicurezza del lavoro da effettuare.
3. Le stesse possono altresì partecipare ad iniziative organizzate dal Comune e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale.
4. Non è consentito procedere all'attivazione della raccolta di rifiuti urbani, e delle singole frazioni che li compongono, da parte di soggetti diversi dal gestore del servizio o da quelli convenzionati con il Comune ai sensi del comma 2. E' fatta salva, comunque, la facoltà dei produttori di rifiuti assimilati agli urbani di procedere autonomamente al recupero delle frazioni merceologiche recuperabili dei rifiuti.

Art. 64 – Incentivi

Il Comune incentiverà le persone, le associazioni, le aziende, le scuole che si siano particolarmente distinte nel favorire l'iniziativa della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati con:

- attestati di benemerenzza: saranno conferiti ogni anno, sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell'impegno profuso;
- premi materiali: da distribuirsi in occasioni di particolari campagne di lancio e sensibilizzazione dell'iniziativa;
- sgravi sul pagamento della tassa/tariffa: commisurati al beneficio effettivo, per il Comune, ottenuto dalla raccolta differenziata.

Art. 65 – Trasmissione dei risultati

1. Il Comune trasmette agli Enti interessati, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un rendiconto predisposto dal gestore del servizio dei risultati conseguiti tramite il servizio di raccolta differenziata specificando per ciascuna frazione i quantitativi raccolti, le modalità con cui è svolto il servizio, le quantità e i valori medi dei prezzi di collocamento delle materie recuperate.

2. Le informazioni di cui al comma precedente sono accompagnate da una valutazione economica dei costi sostenuti per le attività di raccolta differenziata, dei ricavi derivanti dalla vendita o dall'utilizzo diretto delle materie e delle energie recuperate, compresa una valutazione comparativa rispetto ai costi sostenuti per i rifiuti smaltiti nelle forme ordinarie e il miglioramento delle condizioni ambientali locali.

TITOLO VI

GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

Art. 66 – Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente titolo si intende per:

- a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- d) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
- e) imballaggio riutilizzabile: imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo;
- f) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo di cui all'art. 183, comma 1), lett. a), del D. Lgs. n°152/06, esclusi i residui della produzione;
- g) gestione dei rifiuti di imballaggio: le attività di gestione di cui all'articolo 183 comma 1) , lettera d) del D. Lgs. n. 152/06;
- h) prevenzione: riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo di prodotti e di tecnologie non inquinanti, della quantità e della nocività per l'ambiente sia delle materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione, nonché in quella della commercializzazione, della distribuzione, dell'utilizzazione e della gestione post-consumo;
- i) riutilizzo: qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento dell'imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato;
- j) riciclaggio: ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini, compreso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia;

- k) recupero dei rifiuti generati da imballaggi: le operazioni previste dall'allegato "C" della parte quarta D. Lgs. n.152/06;
- l) recupero di energia: l'utilizzazione di rifiuti di imballaggio combustibili quale mezzo per produrre energia mediante termovalorizzazione diretta con o senza altri rifiuti, ma con recupero di calore;
- m) riciclaggio organico: il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biometanazione), ad opera di microrganismi e in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzanti o di metano, ad esclusione dell'interramento in discarica, che non può essere considerato una forma di riciclaggio organico;
- n) smaltimento: tutte le pertinenti operazioni di cui all'allegato "B" della parte quarta del D.Lgs. n.152/06;
- o) operatori economici: i produttori, gli utilizzatori, i recuperatori, i riciclatori, gli utenti finali, le pubbliche amministrazioni e i gestori;
- p) produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;
- q) utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;
- r) pubbliche amministrazioni e organismi di diritto pubblico: i soggetti e gli Enti che provvedono alla organizzazione, controllo e gestione del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti urbani, nelle forme di cui alla parte quarta del D.Lgs. n.152/06 o loro concessionari;
- s) utente finale: il soggetto che fuori dall'esercizio della sua attività professionale acquista, come beni strumentali, articoli o merci imballate;
- t) consumatore: il soggetto che fuori dall'esercizio di una attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;
- u) accordo volontario: accordo formalmente concluso tra le pubbliche amministrazioni competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti i soggetti interessati, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di recupero e di riciclaggio;
- v) filiera: organizzazione economica e produttiva che svolge la propria attività, dall'inizio del ciclo di lavorazione al prodotto finito di imballaggio, nonché svolge attività di recupero e riciclo a fine vita dell'imballaggio stesso;
- w) ritiro: l'operazione di ripresa dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico, nonché dei rifiuti speciali assimilati, gestita dagli operatori dei servizi di igiene urbana o simili;
- x) ripresa: l'operazione di restituzione degli imballaggi usati secondari e terziari dall'utilizzatore o utente finale, escluso il consumatore, al fornitore della merce o distributore, a ritroso, lungo la catena logistica di fornitura fino al produttore dell'imballaggio stesso;
- y) imballaggio usato: imballaggio secondario o terziario già utilizzato e destinato ad essere ritirato o ripreso.

Art. 67 – Criteri informativi dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio

1. L'attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio si informa ai seguenti principi generali:

- a) incentivazione e promozione della prevenzione alla fonte della quantità e della pericolosità nella fabbricazione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, soprattutto attraverso iniziative, anche di natura economica in conformità ai principi del diritto comunitario, volte a promuovere lo sviluppo di tecnologie pulite ed a ridurre a monte la produzione e l'utilizzazione degli imballaggi, nonché a favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili ed il loro concreto riutilizzo;
- b) incentivazione del riciclaggio e del recupero di materia prima, sviluppo della raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio e promozione di opportunità di mercato per incoraggiare l'utilizzatore dei materiali ottenuti da imballaggi riciclati e recuperati;
- c) riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio destinati allo smaltimento finale attraverso le altre forme di recupero.

2. Al fine di assicurare la responsabilizzazione degli operatori economici conformemente al principio "chi inquina paga", nonché la cooperazione degli stessi secondo i principi della "responsabilità condivisa", l'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio si ispira, inoltre, ai seguenti principi:

- a) individuazione degli obblighi di ciascun operatore economico, garantendo che il costo della raccolta differenziata, della valorizzazione e dell'eliminazione dei rifiuti di imballaggio sia sostenuto dai produttori e dagli utilizzatori in proporzione alle quantità di imballaggi immessi sul mercato nazionale e che la pubblica amministrazione organizzi la raccolta differenziata;
- b) promozione di forme di cooperazione tra i soggetti pubblici e privati;
- c) informazione agli utenti degli imballaggi ed in particolare ai consumatori;
- d) incentivazione della restituzione degli imballaggi usati e del conferimento dei rifiuti di imballaggio in raccolta differenziata da parte del consumatore.

3) Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.

Art. 68 – obblighi dei produttori e degli utilizzatori

1. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.

2. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private, nonché all'obbligo del ritiro, su indicazione del Consorzio Nazionale Imballaggi, di cui al D.Lgs. n. 152/06, dei rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio pubblico, i produttori possono:

- a) organizzare autonomamente anche in forma associata, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale;
 - b) aderire ad uno dei Consorzi di cui al D. Lgs. n. 152/06;
 - c) attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione di propri imballaggi;
3. Ai fini di cui al comma precedente, gli utilizzatori sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggi secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con gli stessi concordato.
4. I produttori che non aderiscono al Consorzio nazionale degli imballaggi devono chiedere all'Autorità di vigilanza sui rifiuti, previa idonea ed esaustiva documentazione, il riconoscimento del sistema adottato ai sensi del punto 2), lett.a) o lett.c). A tal fine i produttori devono dimostrare di avere organizzato il sistema secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità, che il sistema è effettivamente ed autonomamente funzionante e che è in grado di conseguire, nell'ambito delle attività svolte, gli obiettivi di recupero e di riciclaggio.
5. I produttori di cui al punto 4) elaborano e trasmettono al Consorzio nazionale imballaggi un programma specifico di prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale.
6. Entro il 30 settembre di ogni anno i produttori presentano all'Autorità di vigilanza sui rifiuti ed al Consorzio nazionale imballaggi una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente.
7. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi per:
- a) il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;
 - b) gli oneri aggiuntivi relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico per i quali l'Autorità d'ambito richiede al Consorzio nazionale imballaggi di procedere al ritiro;
 - c) il riutilizzo degli imballaggi usati;
 - d) il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;
 - e) lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.
8. La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti in raccolta differenziata, non deve comportare oneri economici per il consumatore.

TITOLO VII

TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 69 - Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

1. Chiunque possenga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producono rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa. La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
2. La tariffa per la gestione dei rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e della tipologia di attività svolte, sulla base di parametri determinati con il regolamento emesso dal Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali.
3. La tariffa è determinata dall'Autorità d'ambito ed è applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata sulla base dei criteri fissati dal regolamento governativo. Nella determinazione della tariffa è prevista la copertura anche dei costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani quali, ad esempio, le spese di spazzamento delle strade. Qualora detti costi vengano coperti con la tariffa ciò deve essere evidenziato nei piani finanziari e nei bilanci dei soggetti affidatari del servizio.
4. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
5. Le Autorità d'ambito approvano e presentano all'Autorità di vigilanza sui rifiuti il piano finanziario e la relativa relazione redatta dal soggetto affidatario del servizio di gestione integrata.
4. Il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'attività produttiva, disciplina con apposito regolamento i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa, anche con riferimento alle agevolazioni.
5. Nella determinazione della tariffa possono essere previste agevolazioni per le utenze domestiche e per quelle adibite ad uso stagionale o non continuativo, debitamente documentato ed accertato, che tengano conto degli indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali. In questo caso, nel piano finanziario devono essere indicate le risorse necessarie per garantire l'integrale copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni, secondo i criteri fissati dal regolamento governativo.
6. Il detto regolamento tiene conto anche degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
7. L'eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati dai Comune o dai Gestori che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio.
8. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avere avviato a recupero mediante attestazione rilasciata da soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti.
9. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata mediante convenzione con l'Agenzia delle entrate.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 70 – Disposizioni generali

1. Fatto salvo quanto previsto dal D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento si applicano le disposizioni previste da altri regolamenti comunali.

Art. 71 - Norme concernenti il personale addetto al Servizio di Igiene Urbana

1. Oltre il rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, gli addetti al servizio di nettezza urbana sono tenuti a:

- adempiere ai compiti loro assegnati dal Soggetto Gestore del Servizio utilizzando con criterio le attrezzature ed i mezzi necessari, secondo le disposizioni impartite;
- utilizzare tutti i mezzi protettivi atti ad assicurare la propria incolumità nello svolgimento dei servizi, richiedendoli ove mancanti od inadeguati;
- prendere ogni precauzione durante lo svolgimento del proprio lavoro per evitare ogni danno a persone o cose e per ridurre al minimo ogni molestia;
- sottoporsi alle visite mediche di controllo ed alle vaccinazioni periodiche previste dalla legge e, comunque, ritenute opportune dagli organi competenti;
- segnalare tempestivamente alla direzione della Società Gestore, ogni disservizio o problema igienico-sanitario ed ogni guasto o carenza rilevata nei mezzi e nelle attrezzature in dotazione al servizio stesso;
- segnalare ogni violazione delle norme del presente Regolamento con indicazione, ove possibile, dei contravventori.

2. Al personale di cui trattasi è vietato accettare qualsiasi compenso in relazione al servizio svolto ed appropriarsi di qualsiasi materiale conferito, quale rifiuto, al servizio di igiene urbana.

Art. 72 – Controlli

1. Fatte salve le competenze degli Enti preposti per legge al controllo, il Comune attiva la vigilanza per il rispetto del presente regolamento applicando le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente e dal successivo articolo 73.

2. Le autorità preposte al controllo sono autorizzate ad effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento dell'osservanza alle norme di cui al presente Regolamento.

3. Il Comune ha facoltà di richiedere ai produttori di rifiuti speciali di esibire la documentazione comprovante l'effettivo smaltimento.

4. In caso di accertata inadempienza il Sindaco, con propria ordinanza motivata da ragioni sanitarie, igieniche ed ambientali, dispone l'esecuzione dei lavori necessari con oneri a totale carico dei soggetti responsabili, nonché prescrive l'adozione di opportuni provvedimenti atti a prevenire il ripetersi degli inconvenienti rilevati, fatte salve le eventuali azioni penali previste dalla normativa vigente.

5. Nel caso di abbandono di rifiuti in aree pubbliche, o ad uso pubblico, in cui non sia individuato il soggetto responsabile, il Comune provvede a proprie spese allo sgombero ed al successivo smaltimento.

6. Ogni utente, in quanto tale, ha il diritto e l'interesse, per sé o per gli altri, di segnalare ogni disfunzione eventualmente accertata come pure ogni danneggiamento ad attrezzature fisse e/o mobili, affinché sia possibile il più tempestivo ed idoneo intervento correttivo. Le segnalazioni ed i reclami degli utenti debbono essere sempre recepiti e riscontrati, sia che richiedano interventi operativi, sia che necessitino soltanto di una risposta informativa.

Art. 73 – Sanzioni

Le violazioni al presente Regolamento, ove non costituenti reato e ove non ricadenti in fattispecie espressamente previste da altre norme statali o regionali, sono punibili con la sanzione amministrativa, di cui all'art. 255 del D.Lgs. n.152/06 ed art 107 bis del D. Lgs. n.267/2000, come di seguito elencato:

VIOLAZIONE		Importo (Euro)	
		Minimo	Massimo
01	Per violazione alle norme riguardante le modalità di conferimento del rifiuto secco non riciclabile	25,00	150,00
02	Cernita e/o rovistamento dei rifiuti predisposti dall'A.C o dal Soggetto Gestore	25,00	150,00
03	Per violazione alle norme riguardante lo spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dall'A.C. o dal Soggetto Gestore	50,00	150,00
04	Per violazione alle norme riguardante l'obbligo di conferimento dei rifiuti diversi ed impropri da quelli cui i contenitori sono destinati o i sistemi di raccolta a cui sono destinati	50,00	250,00
05	L'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti	50,00	150,00
06	Il comportamento che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spezzamento	50,00	150,00
07	Il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza ed altre caratteristiche possono arrecare danno ai contenitori od ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi.	25,00	150,00
08	Per il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede nel territorio comunale	50,00	250,00
09	Per l'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori	25,00	250,00
10	Per abbandono di rifiuti derivanti da demolizioni e scavi in qualsiasi area del territorio comunale	50,00	250,00
11	Per abbandono o deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi sul suolo e/o sottosuolo	25,00	250,00
12	Per abbandono o deposito incontrollato di rifiuti pericolosi sul suolo e/o	100,00	620,00

	sottosuolo		
13	Per conferimento di imballaggi terziari al servizio pubblico di raccolta	50,00	250,00
14	Per violazione dell'obbligo di pulizia dei rifiuti su aree pubbliche da parte degli occupanti di posti di vendita nei mercati e/o gestori di pubblici servizi	50,00	250,00
15	Per la combustione di qualunque tipo di rifiuto	50,00	250,00
16	Per violazione dell'obbligo di pulizia di terreni privati non edificati	50,00	250,00
17	Per deposito su suolo comunale di deiezioni animali domestici	50,00	150,00
18	Per il conferimento al servizio di raccolta di animali morti	50,00	150,00

Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al capo I della Legge 24/11/1981, n. 689, recante norme sulla depenalizzazione.

Nei confronti dei titolari degli enti e imprese che effettuano una delle fasi dello smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o senza osservare le prescrizioni previste, si applicano le sanzioni amministrative o penali indicate all'art. 256 del D. Lgs. n.152/06.

Art. 74 - Efficacia del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento entra immediatamente in vigore, dopo le approvazioni di legge e la pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi delle norme contenute dal vigente T.U. della Legge Comunale e Provinciale.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento vale quanto disposto dal D. Lgs. n.152/06 e da ogni altra legge, regolamento o normativa vigente che tratti direttamente o indirettamente la materia.
3. Ogni precedente disposizione regolamentare comunale in materia si intende espressamente abrogata con il presente Regolamento.